



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione fallimentare

Procedura di sovraindebitamento R.g. n. 1/2021

Il giudice designato, emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI ACCORDO E DI
FISSAZIONE DI UDIENZA**

vista la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi della legge 3 del 2012 presentata da VENTUNOGRAMMI srl in liquidazione (C.F./P.I. 08582621002), con sede legale in Roma via Castelfidardo, n. 60,

rilevato che sussistono le condizioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 gennaio 2012 numero 3;

rilevato in particolare che la ricorrente

- non è assoggettabile alle procedure concorsuali previste dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 poiché è al di sotto dei parametri di riferimento previsti dell'art. 1, comma 2, L.F.;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge 3/2012 mediante proposta di accordo;
- non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge 3/2012;
- ha fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

considerato, altresì, che la proposta avanzata è così strutturata :

E' prevista la suddivisione dei creditori in classi, senza il riconoscimento del diritto di voto in favore dei soci, inserendoli in apposita classe e postergandoli, perché titolari di crediti inerenti il rimborso di finanziamenti, nelle ipotesi previste dall'art. 2467 c.c.;



- *la Società mette a disposizione della procedura tutto l'attivo disponibile, pari ad euro 5.796,40;*
- *il totale dei debiti chirografari è pari ad euro 104.896,56 di cui euro 88.493,96 (pari all'89,37%) risulta essere il credito di LAZIO INNOVA Spa mentre euro 11.151,44 (pari al 10,63%) risulta essere il credito della REGIONE;*
- *la percentuale di soddisfazione dei creditori è pari al 5,53% e rispetta la par condicio creditorum;*
- *gli importi messi a disposizione dei creditori ammontano rispettivamente ad euro 5.180,19 in favore di LAZIO INNOVA Spa ed euro 616,21 alla REGIONE LAZIO;*

rilevato che

- sono state adempiute le formalità previste dalla legge all'articolo nove della legge n. 3/2012;
- sono stati depositati insieme alla proposta, l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e l'attestazione di fattibilità del piano

FISSA

l'udienza dinanzi a sé, al giorno 14.7.2021 h. 11.00

DISPONE

Ex art. 10 co. 1 l.3/12 la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o, per posta elettronica certificata, della proposta di accordo loro indirizzata, dei suoi allegati e del presente decreto,

STABILISCE

Quale idonea forma di pubblicità la pubblicazione nel sito del Tribunale di Roma della proposta di accordo e del presente decreto

ORDINA

la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, sul bene immobile che sarà oggetto di cessione per saldare i creditori;

DISPONE



che sino a quando il provvedimento di omologazione diventerà definitivo non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo e causa anteriore;

INFORMA

che a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Roma 07/06/2021

Il Giudice
Dott. Angela Coluccio

